

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Tra:

➤ Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), con sede in Parma, Viale F. Tanara 31/a, codice fiscale e Partita IVA 00166540344, rappresentata dal Presidente, dr. Andrea Zanlari nato a Parma (PR) il 29 novembre 1951 (di seguito SSICA)

e

➤ Consorzio Regionale di Ricerca BioEvoluzione Sicilia, con sede legale a Palermo in via Libertà n. 203, Codice Fiscale n. 04892690829 e Partita IVA 05849320824, rappresentata dal Vice-Presidente facente funzioni Antonino Pisano, nato a Palermo il 28 luglio 1966 (di seguito denominato BES)

PREMESSO

Che la S.S.I.C.A. fondata come ente pubblico con R.D. n. 1396 del 2 luglio 1922, trasformata in ente pubblico economico per effetto del D. Lgs. 540/99, è ora Azienda Speciale della locale CCIAA per effetto del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Promuove la ricerca nei settori di competenza per favorire il progresso scientifico e tecnologico, svolge, altresì, attività di supporto alle imprese del settore di riferimento promuovendo la qualità della materia prima, dell'ottimizzazione e del miglioramento dei prodotti e processi produttivi, nonché attività di formazione, divulgazione, aggiornamento tecnico-scientifico. Partecipa anche alla realizzazione di progetti di ricerca nazionali e sovranazionali.

✓ che il BES è stato costituito il 13 giugno del 2000, per questo conferita personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 88 del 1982, con l'obiettivo di svolgere attività di ricerca applicata, anche nel settore delle produzioni agroalimentari biologiche.

✓ che con nota n. 1763 del 1 luglio 2005, l'Assessorato all'Industria - Regione Siciliana inseriva il progetto di Potenziamento strutturale dei Laboratori, proposto in ATS dal Consorzio Pubblico di ricerca Bio-Evoluzione Sicilia, tra gli interventi previsti dall' Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica ed Innovazione tecnologica" per la Regione Siciliana stipulato il 14 giugno 2005" tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell' l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Siciliana il 13 settembre 1999;

✓ che in attuazione degli interventi previsti dal suddetto intervento la Convenzione/Contratto attuativa l'Assessorato Agricoltura e Foreste titolata all'ATS, l'utilizzo della piattaforma di cui alle previsioni dell'art. 6 della L.R. 23 del 07/08/1990 e s.m.i.;

✓ che con Decreto 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana - Parte I n. 5 del 25.1.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha provveduto ad approvare la rete PSARI "Piano per i servizi avanzati, la ricerca e l'innovazione".

✓ che il Decreto 12 luglio 2013, pubblicato nella - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana - Parte I n. 38 del 16.8.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha proceduto a

pubblicare l' "Integrazione del decreto 18 ottobre 2012, concernente attività di certificazione di alcuni consorzi di ricerca " ;

✓ che l'art. 9, "Monitoraggio e verifica dei prodotti certificati dalla rete", del D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012, stabilisce: "... È demandata l'attività di certificazione ai seguenti soggetti: Consorzio di ricerca bio evoluzione Sicilia (BES)"

✓ che gli enti indicati in epigrafe intendono attuare, a valere sulla programmazione comunitaria, nazionale e regionale, il programma di valorizzazione delle produzioni agricole, certificazione e sicurezza alimentare, anche attraverso l'istituzione e/o l'uso di marchi, ancorché per quanto previsto dalla normativa, derivanti da regolamentazione collegata al certificato di registrazione del marchio comunitario "QS Qualità Sicura Sicilia" n. 12012423 del 27 febbraio 2014, rilasciato dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) di marchi e la messa a punto di brevetti ;

✓ che il Consorzio BES intende avviare tutte le procedure connesse dal Decreto 11 dicembre 2013, pubblicato nella GURS del 3-1-2014 – Parte I n. 1, Decreto 15 aprile 2014 pubblicato nella GURS Parte I n. 21 del 23-5-14 e per quanto in essi previsti dalla vigente normativa tutti i regolamenti e disposizioni ancorché successive modifiche ed integrazioni

✓ che tale competenza ed identificata funzione, per quanto previsto anche giusto D.A. istitutivo della rete PSARI e s.m.i.

✓ che il Consorzio BES intende avviare rapporti, attraverso convenzioni, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici e privati al fine di fornire un qualificato contributo alla realizzazione di programmi di

ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale del Paese ed a rafforzare il rapporto con il territorio;

✓ che l'obiettivo che le parti concordano di conseguire è da individuarsi nell'ambito delle linee di indirizzo definite dagli attuali programmi europei, nazionali e regionali ed in particolare per quanto previsto nella dinamica della strategia di Lisbona ovvero di:

- rendere l'ambiente delle imprese più concorrenziale, promuovendo la cultura imprenditoriale e creando un ambiente favorevole alle PMI;
- aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S;
- favorire l'innovazione e l'utilizzo delle TIC, quali catalizzatori di sviluppo economico-sociale;
- favorire l'uso sostenibile delle risorse e migliorare la protezione dell'ambiente;
- contribuire a consolidare la base industriale locale;

✓ che tale obiettivo è da considerarsi finalizzato all'ottenimento dei seguenti vantaggi:

- la valorizzazione delle realtà economiche locali, sociali e culturali che costituiscono un'importante fonte di ricchezza regionale;
- l'attuazione delle politiche mirate alla crescita occupazionale e attente alla qualità del lavoro attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.
- la realizzazione di una maggiore sinergia tra le forze orientate alla tutela ed alla sicurezza dell'agro-ambientale

✓ che gli interventi, coerentemente con la mission dei soggetti di cui al presente Accordo di Programma Quadro, saranno sempre progettati,

programmati e realizzati tenendo presente l'ottimizzazione e le sinergie delle risorse;

✓ che nell'ambito degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali primari, le azioni realizzabili si inquadrano nell'ambito agro-ambientale/protezione ambientale e per quanto alle seguenti aree strategiche d'intervento:

- promozione e sviluppo delle politiche in favore della ricerca, sperimentazione e innovazione;
- infrastrutture di Ricerca;
- promozione di processi di internazionalizzazione;
- creazione di laboratori di ricerca e di certificazione della qualità dei prodotti nelle aree industriali;
- sviluppo, attraverso la realizzazione di progetti di innovazione e di trasferimento delle buone pratiche, di capacità progettuali, gestionali, e relazionali di respiro nazionale ed internazionale;
- sviluppo di prodotti innovativi, di alta qualità, di elevato valore aggiunto e conformi ai requisiti comunitari;
- attrazione sul territorio regionale di investimenti in R&S di aziende leader nei settori e nelle aree tecnologiche di riferimento;
- che, per dare attuazione a quanto sopra, le parti intendono rendere stabile la collaborazione, al fine di promuovere programmi e progetti a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali;
- che dette norme consentono:
 - di contribuire alle esigenze di conoscenza e di innovazione provenienti dal mondo produttivo;

➤ di fornire ai Professori ed ai Ricercatori una importante occasione per la concreta applicazione delle competenze e dei risultati dell'attività di ricerca maturati negli anni;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le superiori premesse costituiscono parte integrante sia per gli aspetti ricognitivi sia per quelli dispositivi del presente Accordo di Programma Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative e attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Si darà esecuzione al presente accordo tramite appositi accordi e/o convenzioni attuativi di attività programmate congiuntamente.

Nei programmi attuativi dovranno essere specificati gli obiettivi, la pianificazione di tempi e risorse, in particolare personale e risorse materiali necessarie, il conseguente crono programma, previa verifica della copertura prevista dai finanziamenti stanziati per singolo programma di attività che possa assicurare l'equilibrio economico finanziario. Di conseguenza, la pianificazione dell'attività dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti riguardanti i programmi, tecnico scientifici ed economico-finanziari.

Finalità del presente accordo, è anche la possibilità di dar vita a una stabile struttura operativa in Sicilia, con presenza, quindi, sul territorio, per la partecipazione ai progetti PON,

La costituzione della struttura operativa sarà oggetto di specifico accordo, qualora ne sussistano le condizioni per la partecipazione a progetti di ricerca finanziabili.

Art. 2 – Impegni e responsabilità delle parti

La SSICA s'impegna:

- ✓ a realizzare le sinergie funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma;
- ✓ a partecipare nel limite delle proprie disponibilità e capacità tecniche e organizzative alle le attività di ricerca congiuntamente programmate, con riferimento al presente Accordo e a quelli, di volta in volta, sottoscritti in relazione ai finanziamenti stanziati per ogni progetto/attività.
- ✓ a metter a disposizione il proprio know-how per lo sviluppo di attività pianificate nell'ambito dei congiunti programmi finanziati, coerentemente a quanto previsto dal presente atto.

Il BES si impegna:

- ✓ a rendere disponibile la strumentazione scientifica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici, disponibile all'interno del Laboratorio del BES, nonché i locali necessari per lo svolgimento dell'attività in loco, per questo verrà programmato il riconoscimento dei costi d'uso nei programmi finanziati;

L'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo sarà avviata mediante:

- ✓ la stipula di specifiche convenzioni attuative con le quali saranno individuate le singole attività congiunte BES - SSICA;
- ✓ la costituzione di gruppi di lavoro misti, tra le due parti, su temi di comune interesse, ovvero su attività necessarie a perseguire gli scopi richiamati in premessa.
- ✓ Le parti concordano che, per quanto agli impegni assunti nell'esecuzione di programmi congiuntamente attivati a valere su fondi regionali, comunitari e/o nazionali potranno adottare le procedure di cui al "Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito con Legge del 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.» e s.m.i.".

Art. 6 – Referenti

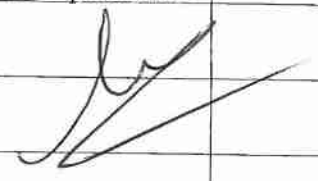
I rapporti tra il BES e SSICA, relativi all'esecuzione del presente Accordo, saranno curati dal Dott. Antonino Pisano e/o per delega dello stesso dal Dott. Riccardo Cozzo (per il BES) e dal Dott. Antonio Trifirò (per SSICA) e/o suoi delegati. I soggetti identificati svolgono le funzioni, per quanto previsto all'art.3, rispettivamente di direzione/coordinamento amministrativo funzionale (BES), concordando con l'Amministrazione della SSICA le azioni da intraprendere, in adesione alle finalità istituzionali della stessa, e di direzione/coordinamento scientifica (SSICA).

Art. 7 – Obblighi

Il personale di ciascuna delle parti che si rechi presso il Laboratorio BES ospitato nei locali individuati dall'IBBR, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività di collaborazione previste dal presente Accordo, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante.

L'Attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell'Accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.



Art. 8 - Copertura assicurativa e Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà, per quanto di competenza, alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

A garanzia dei rischi connessi all'attività (scientifica), ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo e, in ogni caso, verso terzi, per



sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 9 – Utilizzazione dei risultati

Nell'ambito del presente Accordo ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le proprie conoscenze necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Le parti concordano che la proprietà dei risultati e i relativi diritti di utilizzo inerenti attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno concordati in sede di stipula di futuri accordi, convenzioni attuative e/o contratti tra le parti.

In assenza di diverso e specifico accordo relativo alle singole attività scientifiche messe in atto, tutti i dati sperimentali acquisiti durante l'attività congiunta potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche o divulgative o, ancora, di comunicazioni in congressi o convegni da ciascuna delle parti, previa autorizzazione dell'altra parte e o dandone comunicazione, anche se non direttamente coinvolta.

Art. 10 – Pubblicità

Il BES si impegna a pubblicare il presente atto per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ove e per questo inserendo avviso di rinvio alla versione integrale sul proprio sito.

La SSICA si impegna a pubblicare il presente atto, in versione integrale, sul proprio sito.

Le parti si obbligano a eleggere domicilio e/o ospitare le sedi operative, per quanto agli effetti del presente atto, nelle proprie sedi.

Art. 11 – Domicilio

Le parti eleggono proprio domicili per ogni eventuale comunicazione:

per BES: pec consorziobes@pec.it

Per SSICA presso la propria sede in Viale Faustino Tanara 31/a – 43121

Parma, telefono 0521 7951 fax 0521795218 pec: ssica.pec@lagalmail.it

Parma, 21 luglio 2015

SSICA

BES

Il Presidente

Il Presidente f.f.

Dr. Andrea Zanalari

Dr. Antonino Pisano

